



COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Largo Palazzo Colonna, 1 6 00047- Marino

Tel. 06/936621 Fax 06/936622310

www.comune.marino.rm.gov.it protocollo@pec.comune.marino.rm.it

AVVISO PUBBLICO

FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA O RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DESTINATI AD AREE VERDI PUBBLICHE DA PARTE DELLA CITTADINANZA ATTIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 10.07.2017

IL DIRIGENTE AREA II

Economico-finanziaria Servizio Patrimonio

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 11.11.2020, avente ad oggetto:

«Linee di indirizzo per la cura, la gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi. Individuazione delle categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione ai sensi del Regolamento Comunale per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e per la tutela e sostegno alle forme di cittadinanza attiva approvato con deliberazione del C.C. n.22 del 10.07.2017», in esecuzione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall'art. 118, comma 4, della Costituzione e dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 nell'ottica di condividere con l'Amministrazione comunale la responsabilità della cura gestione o rigenerazione dei beni comuni urbani al fine di migliorarne la fruizione collettiva e in coerenza con quanto previsto dal richiamato Regolamento per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani e per la tutela e sostegno alle forme di cittadinanza attiva, il Comune di Marino ha stabilito di implementare, favorire ed incentivare forme di collaborazione fra cittadini attivi ed Amministrazione per lo svolgimento di attività per la valorizzazione del patrimonio verde urbano e a sostegno della gestione e della manutenzione del medesimo;

- con il medesimo atto è stata demandata al dirigente Area II Economico-finanziaria cui afferisce il Servizio Patrimonio della Città di Marino la predisposizione di apposito avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse rivolto ai cittadini attivi, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche imprenditoriali, per la formulazione di proposte progettuali e operative di pronta realizzabilità, per l'affidamento dei parchi e delle aree verdi urbane, nel rispetto delle norme e degli strumenti urbanistici vigenti;

- Viste le disposizioni del vigente Regolamento Comunale per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani e per la tutela e sostegno alle forme di cittadinanza attiva approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10/07/2017;

- vista la Determinazione Dirigenziale n. 280 del 02/04/2021 di approvazione del presente Avviso e dell'Allegato A (Modello di manifestazione di interesse);

RENDE NOTO

Che l'Amministrazione comunale, conformemente alle linee di indirizzo approvate, intende procedere, con il presente avviso, all'acquisizione, da parte di gruppi di cittadini singoli, organizzati in associazioni e comitati o comunque riuniti in formazioni sociali anche di natura imprenditoriale, di proposte di collaborazione per lo svolgimento di attività per la cura, gestione condivisa o rigenerazione del patrimonio verde urbano, nell'ottica di una migliore gestione, fruizione, tutela e conservazione delle aree destinate a verde pubblico comunale e nella consapevolezza dell'importanza che esse rivestono sul territorio in termini ambientali, sociali, culturali, ludico-ricreativi.

ART. 1 OGGETTO DELL'AVVISO

1. Finalità del presente avviso è quello di individuare soggetti pubblici e/o privati, associazioni e/o enti con personalità giuridica, cittadini in forma singola e/o associata anche non riconosciuti, imprese ed esercizi commerciali, cui affidare la cura, gestione condivisa o rigenerazione dei seguenti beni comuni urbani comunali destinati ad aree verdi pubbliche nel rispetto della funzione e destinazione prevista dagli strumenti urbanistici e secondo il dettaglio delle attività e modalità minime indicato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 11.11.2020:

1. Parco J.F. Kennedy Via J.F. Kennedy (Frattocchie);
2. Parco pubblico del quartiere Cave di Peperino- Cave di Peperino (Marino centro);
3. Giardino Don Ugo Bassi ó Maura Carrozza Via G. Mameli e Via Don Ugo Bassi con annessa chiesa sconsecrata (Santa Maria delle Mole);
4. Parco Ruggero Lupini Via Tito Speri Zona Spigarelli (Santa Maria delle Mole)
5. Manufatto area " Ex Pozzo S. Maria" Via Gramsci n.7 (Santa Maria delle Mole)
6. Giardino Piazzale Mario Mercuri (Marino)
7. Giardino Borgo Garibaldi (Marino)
8. Parco dell'Acquasanta (Marino)
9. Parco Via Costa Caselle (Località Costa Caselle)
10. Parco del Sassone (Località Frattocchie)
11. Parco delle Molette (Località Castelluccia)
12. Parco Falcone (Santa Maria delle Mole)
13. Giardini di Piazzale degli Eroi (Marino)
14. Parco Piazza Europa (Marino)
15. Giardino Via del Gobbo (Località Civitella-Marino)
16. Parco Via Enrico Medi (Marino)

2. Il presente avviso che non è in alcun modo vincolante per l'Ente, è finalizzato esclusivamente alla acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del

maggior numero di soggetti potenzialmente interessati. L'amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, qualunque sia il suo grado di avanzamento della stessa e di non dar seguito all'assegnazione a titolo gratuito senza che possa essere avanzata pretesa alcuna a titolo risarcitorio o di indennizzo da parte dei soggetti che hanno inoltrato manifestazione di interesse.

3.L'assegnazione dell'area individuata non dovrà limitare l'uso pubblico della stessa salvo spazi per le eventuali strutture strettamente necessarie per la tipologia di assegnazione.

ART. 2 TIPOLOGIA DI ASSEGNAZIONE ED ATTIVITÀ CONSENTITE

1.Oltre alle attività di cura e di manutenzione ordinaria consistente nell'esecuzione di una serie di interventi essenziali di seguito descritti per mantenere i siti affidati decorosi fruibili ed in sicurezza per i cittadini: sfalcio mensile dei prati e delle specie prative e relativo conferimento del materiale di risulta, decespugliamento di spontanee infestanti o specie non prative, potature delle siepi e dei cespugli, svuotamento dei cestini porta rifiuti, annaffiatura, eventuale servizio di apertura e chiusura dei cancelli di accesso all'area verde ove presenti, controllo del decoro, sono considerati meritori, in sede di valutazione delle proposte dei patti collaborazione, i seguenti interventi e servizi da considerarsi consentiti nel rispetto delle normativi settoriali vigenti:

a) Altri interventi di manutenzione e riconversione:

- risemina dei tappeti erbosi
- spollonatura alberi
- posa bulbi
- trasemina, carotatura e top dressing del manto erboso
- trattamenti fitosanitari biologici
- piantumazione specie arboree e/o arbustive compatibili con la vegetazione autoctona esistente, al fine di tutelare, conservare e valorizzare l'integrità floristica esistente con il divieto di introdurre specie vegetali estranee all'ambiente, specie esotiche naturalizzate invadenti o infestanti, specie autoctone appartenenti a diversa fascia fitoclimatica:
- piantumazione di specie arboree e/o arbustive in sostituzione di quelle deperite presenti sull'area verde
- manutenzione impianti irrigui e piccole manutenzioni
- irrigazione manuale
- realizzazione di percorsi pedonali
- realizzazione di servizi a rete (reti di illuminazione, reti di innaffiamento)
- collocazione di elementi di arredo urbano

É collaborazione, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, a supportare logisticamente e strumentalmente attività ed iniziative istituzionali

b) Servizio di organizzazione e gestione di:

- attività di progettazione, formazione, coesione sociale, di promozione a valenza ambientale, didattico-educativa (es. laboratori educativi, intrattenimento musicale, presentazione libri, corsi di pittura, scultura e disegno, scrittura creativa, corsi amatoriali di giardinaggio ed orticoltura), di sostegno e diffusione di culture welfare oriented, sportiva, ludico-ricreativa, artistica, culturale, sociale, di educazione e sensibilizzazione ambientale, realizzazione di eventi ed iniziative rivolte anche alle categorie più svantaggiate e con l'eventuale coinvolgimento delle scuole, finalizzate a valorizzare il parco quale elemento di tutela dell'ambiente e della biodiversità.

c) Servizio di ideazione e organizzazione di:

attività di comunicazione e promozione dei parchi come luoghi di valorizzazione e crescita dei rapporti tra le associazioni e con il volontariato, quali spazi pubblici di relazione, dando rilievo e visibilità, attraverso tutti i mezzi di comunicazione ritenuti idonei, delle attività che si svolgono all'interno del parco.

2. Sempre nell'ottica di una migliore fruizione delle aree, l'assegnatario potrà installare un punto di ristoro, da collocarsi all'interno dei parchi di seguito indicati ovvero, laddove siano di dimensioni limitate, nell'ambito delle aree di pertinenza a servizio dei medesimi:

- Parco del Sassone (Località Frattocchie)
- Parco delle Molette (Località Castelluccia)
- Parco Falcone (Santa Maria delle Mole)
- Parco Enrico Medi (Marino)
- Giardino Via del Gobbo (Località Civitella-Marino).

L'assegnatario ha la possibilità di realizzare all'interno del parco, a proprio esclusivo carico, una struttura amovibile (Punto di ristoro) previo progetto autorizzato dall'Ufficio tecnico in funzione delle eventuali attività presentate. Il progetto preliminare del punto di ristoro deve essere realizzato nel rispetto delle normative vigenti e deve essere approvato dall'Amministrazione che procede contestualmente alle verifiche di tipo urbanistico-edilizie. Tutte le autorizzazioni amministrative-edilizia, commerciale e sanitaria- relative all'esercizio sono rilasciate in favore dell'assegnatario e sono operanti limitatamente al periodo di validità dell'assegnazione, essendo vincolate alle attività da realizzare come dettagliate nel precedente comma 1. Le caratteristiche costruttive del suddetto punto di ristoro dovranno rispondere ai requisiti di inserimento nel contesto dell'area verde, con l'impiego di materiali preferibilmente ecosostenibili.

3. I progetti di riqualificazione e/o manutenzione dell'area dovranno soddisfare, in particolare, le seguenti finalità:

- concorrere a promuovere e sviluppare la cultura della legalità e della cittadinanza attiva;
- concorrere ad incentivare ed alimentare il rispetto dell'ambiente nell'ottica di uno sviluppo sostenibile;
- contrastare, attraverso l'azione ludico-educativa e socializzante, situazioni di svantaggio socio-culturale prevenendo i rischi connessi all'emarginazione sociale;
- restituire alla collettività locale l'area verde quale spazio ludico, sociale e d'apprendimento, dando vita a laboratori educativi tesi ad ampliare il contesto educativo dalle istituzioni scolastiche

all'ambiente circostante, a favorire le diverse abilità ed attitudini dei giovani e l'aggregazione sociale;

- perseguire obiettivi di valorizzazione ambientale, paesaggistici, storico-artistici, sportive e culturali;
- rispondere a requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui sono inseriti;
- essere compatibili con l'interesse generale della cittadinanza;
- non comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area;
- mantenere fruibili i parchi per la cittadinanza.

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA PROPOSTA DI COLLABORAZIONE E REQUISITI

1. Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse corredata dalla proposta di collaborazione che si intende realizzare sull'area prescelta i seguenti soggetti:

- a) cittadini attivi singoli residenti nel Comune di Marino
- b) cittadini costituiti in forme associative qualificabili come Enti del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017
- c) associazioni anche non riconosciute, condomini, comitati civici e di quartiere, circoli
- d) imprese, operatori commerciali e professionisti a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani
- e) organizzazioni di produttori diretti, individuate ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 228/01
- f) istituzioni scolastiche pubbliche e private, parrocchie ed enti religiosi;

2. I soggetti diversi dai singoli cittadini devono indicare un proprio referente.

3. Al momento della presentazione della manifestazione di interesse, i soggetti interessati devono essere iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni istituito con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 8 del 01.03.2016 o all'Albo Comunale dei Comitati di Quartiere istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 29.06.2016 ed operanti nell'ambito territoriale comunale.

4. I soggetti interessati che intendano presentare la proposta di collaborazione devono effettuare un sopralluogo presso le aree e i beni di cui all'art. 1 del presente avviso.

5. I soggetti pubblici o privati partecipanti al bando devono essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione e non devono incorrere in alcuna delle condizioni considerate dalla legge pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale o divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

ART. 4 ESCLUSIONE

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di collaborazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nell'attività proposta un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative;

c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. Sono in ogni caso escluse le proposte di collaborazione riguardanti:

propaganda di natura politica

messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia.

ART. 5 TIPOLOGIE DI INTERVENTI

1. La collaborazione tra i cittadini attivi e l'Amministrazione Comunale può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa occasionale o costante e continuativa e la rigenerazione temporanea o permanente.

2. Gli interventi possono riguardare:

- interventi di cura, gestione e rigenerazione degli spazi pubblici;
- interventi di cura gestione e rigenerazione di beni immobili, a patto che gli interventi non trasformino l'immobile in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni pubbliche e comuni future;

3. I livelli di intensità e le tipologie di interventi possono essere anche integrati e/o complementari tra loro.

4. Sono privilegiati i progetti di interventi che prevedono l'uso di materiali naturali, tradizionali e/o riciclati, del ferro, del legno, del vetro e del laterizio e le iniziative atte a favorire il risparmio energetico e l'uso di fonti energetiche rinnovabili e biocompatibili.

5. Sono a carico dell'assegnatario le spese per gli eventuali interventi effettuati sull'area adottata a seguito di autorizzazione comunale sulla base del progetto presentato, comprese le spese relative alla manutenzione ordinaria delle opere che realizza e dei beni che inserisce sull'area adottata. Laddove la proposta di collaborazione abbia ad oggetto interventi che l'Amministrazione ritenga di particolare utilità pubblica e/o sociale, l'Amministrazione comunale può corrispondere rimborsi a favore dei cittadini attivi.

6. Le opere realizzate e i beni inseriti dal privato sull'area assegnata sono acquisiti irrevocabilmente al patrimonio comunale fermo restando che la loro destinazione resterà vincolata ad uso pubblico.

7. Le soluzioni tecniche previste dalle proposte di patti di collaborazione devono essere compatibili con le normative vigenti a livello nazionale, regionale e comunale e devono tenere conto del contesto in cui l'area adottabile è inserita, della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale sotto l'aspetto floristico, tipologico ed estetico nonché delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

ART. 6 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

1. Per presentare la proposta il soggetto interessato dovrà compilare e sottoscrivere in tutte le parti previste il Modulo allegato al presente avviso (**ALLEGATO A Modello manifestazione d'interesse**).

2. A corredo della manifestazione di interesse compilata sulla base dell'Allegato A deve essere prodotta, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- > relazione dell'idea progettuale di durata quinquennale che si intende realizzare, esplicitando gli obiettivi che si vogliono raggiungere, il bene oggetto della proposta-corredata di eventuale planimetria di localizzazione che evidenzi il contesto territoriale di intervento ed i soggetti attivamente coinvolti per la realizzazione della proposta di collaborazione;
- > relazione sulle attività già svolte ed assimilabili alle finalità del presente avviso;
- > ogni altra documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale la forma di collaborazione che si intende attuare.
- > copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del presidente o legale rappresentante ovvero del referente o del cittadino singolo che sottoscrive la manifestazione d'interesse.

3. La sottoscrizione e l'invio dei moduli implica la completa presa visione ed accettazione del presente Avviso in tutte le sue parti, nessuna esclusa.

4. La proposta, a pena di inammissibilità, deve, inoltre, avere ad oggetto l'intera area.

5. I soggetti interessati dovranno far pervenire le proposte di collaborazione complete della documentazione richiesta e debitamente firmate dal soggetto dichiarante al protocollo Generale del Comune di Marino-Largo Palazzo Colonna 1-00047- entro le **ore 12:00 del giorno 5 (Cinque) maggio 2021**, secondo una delle due modalità sotto riportate:

- mediante il servizio postale al seguente indirizzo

Comune di Marino-Area II Economico- finanziaria- Servizio Patrimonio, Largo Palazzo Colonna, n.1 00047 Marino (RM), in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante sul frontespizio la dicitura **AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA O LA RIGENERAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE- NON APRIRE** oltre all'indicazione delle generalità mittente;

- in alternativa, le proposte di collaborazione potranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.marino.rm.it precisando nell'oggetto la medesima dicitura sopra riportata. In ogni caso fa fede il numero e la data di protocollazione.

6. Si evidenzia che le proposte e i progetti trasmessi mediante altre modalità non potranno essere accolti né valutati. Saranno considerate irricevibili le proposte pervenute oltre la data e l'orario di scadenza del presente bando.

7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 7 NATURA E OGGETTO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

1. Le proposte di collaborazione dovranno:

- essere pienamente conformi a tutte le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale, con particolare riferimento alle norme di tutela ambientale, agli strumenti urbanistici, nonché agli atti che regolamentano la fruizione e l'uso dei parchi cittadini;
- non prevedere attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene o dell'area o che creino discriminazione tra i cittadini utilizzatori;
- non prevedere attività ai fini di lucro. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente bando solo a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura o gestione condivisa o rigenerazione dell'area. E' consentita la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di interventi previsti, finalizzate all'autofinanziamento;
- non prevedere né determinare alcun onere per il Comune di Marino;
- rispondere ai requisiti di razionalità, tutela, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui sono inserite oltre che di compatibilità con l'interesse generale della cittadinanza;
- non comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area. In ogni caso potranno essere realizzate solamente strutture precarie e amovibili in occasione di particolari eventi, anche di intrattenimento, al termine dei quali dovranno essere rimosse.

ART. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Le proposte pervenute saranno esaminate e valutate da apposita Commissione, nominata dal Dirigente Area II, secondo i seguenti criteri, con attribuzione di punteggi così determinati, per un massimo di 100 punti:

a) Qualità, varietà della proposta progettuale e coerenza dei contenuti dell'attività rispetto alle finalità dell'Amministrazione di cui al presente avviso

Punti da 0 a 20

b) Originalità tematica della proposta o attinenza con eventi di interesse per il Parco

Punti da 0 a 10

c) Completezza e grado di dettaglio delle proposte

Punti da 0 a 10

d) Comprovata esperienza di attività di tutela e cura del verde pubblico, maturata nell'ultimo triennio (anni 2018, 2019 e 2020), anche in qualità di titolari di convenzioni di aree verdi in assenza di contestazioni di mala gestione

Punti da 0 a 20

e) Disponibilità di risorse umane volontarie e di attrezzature idonee ad effettuare gli interventi di tutela e cura dell'area verde e organizzazione delle stesse

Punti da 0 a 10

f) Collaborazioni effettuate o in essere per lo svolgimento di attività ed iniziative a carattere ambientale, sociale, culturale, didattiche, ricreative, ludiche ed artistiche complementari agli obiettivi dell'Ente

Punti da 0 a 10

g) Radicamento sul territorio delle Associazioni e Comitati (sede, attività, eventi)

Punti da 0 a 15

h) Piano delle nuove piantumazioni di alberi, arbusti, siepi, essenze floreali adeguato all'area richiesta in affidamento.

Punti da 0 a 5

2. Con riferimento a ciascun sito, sulla base dei punteggi ottenuti dai richiedenti, verranno redatte ed approvate le graduatorie di cui una per ciascun sito. Ciascuna area sarà assegnata al richiedente che avrà ottenuto il punteggio più alto. In caso di eventuale parità si procederà per sorteggio pubblico, previo invito notificato a tutti gli interessati, ad assistere alle relative operazioni, compatibilmente con quanto previsto dai vigenti protocolli anti Covid-19. Per ogni spazio è ammessa la concessione ad un solo richiedente, fatta salva la facoltà dell'Ente di stabilire opportune condivisioni dei parchi con altri soggetti interessati; qualora un'area sia oggetto di diverse proposte, l'area verrà assegnata con le modalità di cui al presente articolo. Qualora pervenga, entro i termini di cui sopra, una sola domanda valida, si procederà comunque all'assegnazione all'unico richiedente, sempre che sussistano tutti i necessari requisiti e presupposti.

3. Il Comune di Marino procederà con apposito atto dirigenziale all'approvazione dei verbali di Commissione e alla redazione delle graduatorie finali che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

4. L'assegnatario che rinunci formalmente all'assegnazione sarà automaticamente escluso dalla graduatoria; in tal caso, subentrerà il partecipante che occupa la posizione immediatamente successiva nella medesima.

5. Le graduatorie saranno valide per anni 5 dalla data di approvazione e potranno essere utilizzate nel caso in cui i siti di cui all'art. 1 del presente avviso si rendano disponibili a seguito di cessazione anticipata del patto di collaborazione.

ART. 9 PATTO DI COLLABORAZIONE

1. I soggetti assegnatari, entro il termine di 15 (Quindici) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione, dovranno stipulare un patto di collaborazione che, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- b) la durata quinquennale della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) la necessità e le caratteristiche della copertura assicurativa e l'assunzione di responsabilità nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio annuale dell'andamento e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- h) la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa;
- i) le cause di esclusione dei singoli cittadini per inosservanza del Regolamento o della clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
- j) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

2. Il Comune favorisce la collaborazione tra diversi soggetti proponenti in caso di proposte simili nel contenuto.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
4. In caso di mancata sottoscrizione del patto di collaborazione per fatto imputabile al concorrente il Comune si riserva la facoltà di dichiarare decaduto l'assegnatario e di assegnare l'area verde al soggetto che segue in ordine di classificazione in graduatoria.
5. L'Amministrazione si riserva di non concedere l'immobile assegnato con il presente procedimento per ragioni di d'interesse pubblico ovvero laddove la proposta di collaborazione non sia ritenuta meritevole.

ART. 10 DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

1. Il patto di collaborazione potrà avere una durata massima di anni 5 (cinque), eventualmente prorogabile. Al termine di tale periodo, a seguito della rendicontazione e della valutazione positiva da parte del Comune sui risultati raggiunti, sarà possibile presentare un nuovo progetto in continuità con quello appena concluso. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero del parco.
2. Nel caso in cui l'assegnatario risulti inadempiente, l'Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, potrà sospendere temporaneamente o dichiarare risolto il patto di collaborazione, fatto salvo, il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni eventualmente subiti.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il patto di collaborazione qualora non siano puntualmente rispettati gli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto, in caso di gestione impropria dell'area e/o mancati interventi manutentivi o per motivi di pubblico interesse.
4. L'assegnatario, senza obbligo alcuno, può recedere dal patto di collaborazione dandone preavviso per iscritto con un anticipo di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data in cui si intende interrompere le attività oggetto del patto di collaborazione (Data di fine rapporto).

ART. 11 RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

1. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti.

2. Al termine di ogni anno solare l'assegnatario dovrà presentare al Servizio Patrimonio un *report* riepilogativo sull'andamento delle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

ART. 12 RESPONSABILITÀ E POLIZZA DI ASSICURAZIONE

1. Rimane a carico dell'Amministrazione comunale, la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi, derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area.
2. L'assegnatario si obbliga a stipulare a propria cura e spese con primaria Compagnia Assicuratrice, per tutta la durata del patto di collaborazione, una polizza a copertura degli infortuni

che dovessero verificarsi a danno dei soci o dei soggetti impiegati per la realizzazione delle attività e delle opere previste nel patto di collaborazione.

ART. 13 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ASSEGNATARI

1. I soggetti assegnatari prendono in consegna l'area pubblica impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 del presente avviso, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto previsto e sottoscritto nell'apposito patto di collaborazione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia contemplata nella richiesta di assegnazione e nella proposta di patto di collaborazione, deve essere preliminarmente autorizzata dall'Ente previa comunicazione scritta da parte del soggetto assegnatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni d'uso e con la massima diligenza.
4. Sono a carico del soggetto assegnatario la manutenzione ordinaria dell'area verde, la pulizia delle superfici e delle aiuole e la custodia, con esclusione della potatura degli alberi ad alto fusto e degli altri interventi di manutenzione straordinaria quali, a titolo esemplificativo, rimozione e distruzione dei nidi della processionaria e successiva attivazione della profilassi, interventi di sostituzione ed implementazione delle pavimentazioni, sostituzioni delle recinzioni perimetrali ed interdizioni al passaggio veicolare, posa cancelli, interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza, sistemazione del terreno con rivestimento drenante calpestabile, realizzazione ed ampliamento area cani, ecc.
5. E' vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area verde e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
6. Il soggetto assegnatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario.
7. Il soggetto assegnatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.
8. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'assegnatario, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine del patto di collaborazione, devono essere rimosse. L'Amministrazione comunale si riserva di utilizzare l'area a verde pubblica assegnata per l'eventuale svolgimento di manifestazioni o manutenzioni che la stessa vorrà svolgere senza che l'assegnatario abbia nulla a pretendere.

ART. 14 TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Per la presentazione della manifestazione di interesse, è richiesto agli interessati di fornire dati ed informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 nonché dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, l'Amministrazione procedente esegue i trattamenti dei dati necessari alla partecipazione alla presente procedura e alla conseguente esecuzione del patto di collaborazione, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'adempimento della medesima procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza e della nuova normativa europea.

2. I dati saranno trattati, conformemente al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dai Responsabili interni autorizzati, in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Si precisa che:

- il Titolare del trattamento è Il Comune di Marino Largo Largo Palazzo Colonna, 1 00047 Marino (Italia);
 - il Responsabile interno del trattamento è il Dirigente dell'Area II, dott. Roberto Gasbarroni, domiciliato come sopra per la carica;
 - autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell'Area II, per quanto di rispettiva competenza in materia;
 - il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'assegnazione delle aree verdi e all'esecuzione del successivo patto di collaborazione nonché per eventuali finalità statistiche e sarà effettuato per il tempo necessario;
 - le informazioni trattate saranno dati personali di tipo comune e giudiziario;
 - i dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.
 - i dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa;
 - i dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici;
- É l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.

Art. 15 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia al Regolamento Comunale per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani e per la tutela e sostegno alle forme di cittadinanza attiva approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10/07/2017.

ART. 16 INFORMAZIONI

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere inviate all'attenzione del Dirigente Area II Economico-finanziaria U.O. Patrimonio dott. Roberto Gasbarroni protocollo@pec.comune.marino.rm.it. E' possibile, inoltre, contattare i recapiti telefonici di seguito indicati: 06/93662353-259 (Ufficio Patrimonio).

Del presente avviso pubblico è data pubblicità mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Marino;
- pubblicazione sulla home del sito istituzionale del Comune di Marino www.comune.marino.rm.gov.it e nella sezione "Informazioni al cittadino".

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/190 è il Dirigente Area II dott. Roberto Gasbarroni.

F.to

Il Dirigente Area II

Dott. Roberto GASBARRONI